



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **16**
in data 07-02-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale letto, approvato e
sottoscritto

IL PRESIDENTE
Perfetti Italo



Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scarangella Luca

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

OGGETTO

Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali - Esercizio 2023 (Art. 1, comma 862, Legge n. 145/2018).

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

		Presente/Assente
Perfetti Italo	SINDACO	P
ZAMBON MARIANO	ASSESSORE	P
SIMIONI MICHELE	ASSESSORE	P
BEGHIN VANESSA	ASSESSORE	A
DAL BORGIO MARIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Scarangella Luca.

Perfetti Italo nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 in data 30.09.2023 e n. 29 in data 29.12.2023, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026 e la relativa Nota di aggiornamento;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con Delibera di Giunta Comunale 3 del 24.01.2024, con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2024-2026;

Visto l'art. 1, comma 862, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 861, Legge n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Preso dunque atto che:

- la Legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, rilevati alla data del 30.01.2024, gli indicatori per l'esercizio 2023. presentano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: zero;
- importo scaduto e non pagato: zero
- indicatore di tempestività dei pagamenti: -23,37;
- tempo medio ponderato di pagamento: 9 gg
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -23,00;
- tempo medio ponderato di ritardo: -23 gg

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023.), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività dei pagamenti e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e gli indicatori di tempestività dei pagamenti e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 05-02-2024



IL RESPONSABILE

Briotto Daniele

Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 05-02-2024



IL RESPONSABILE

Briotto Daniele

Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.